

**Scrittura privata n. 4 del 13 Aprile 2021**

**Disciplinare inerente le prescrizioni per l'utilizzo delle infrastrutture di illuminazione pubblica Comunale di Sommariva Bosco data in gestione ad Ardea Srl**

Con la presente scrittura privata, redatta tra:

**TRA**

Il **COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO** di seguito denominato

"Comune", con sede in piazza Seyssel n. 1 - 12048

Sommariva Bosco - C.F. 00402100044 rappresentato da

(c.f: \_\_\_\_\_), nato/a a

( ) il \_\_\_\_\_, Vice Segretario

Generale-Dirigente del Dipartimento Servizi al Cit-

tadino del COMUNE di SOMMARIVA BOSCO (c.f.:

00402100044), domiciliata per la sua carica presso la

sede municipale, nel cui interesse interviene, agisce

e stipula, autorizzata ai sensi e per gli effetti

dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che at-

tribuisce alla medesima il potere di rappresentare

l'Amministrazione comunale nella stipulazione dei

contratti, in forza del Decreto Sindacale n. 647 del

03/10/2019 e del Decreto Sindacale del 24/03/2021 n.

10 con cui è stato attribuito l'incarico ad interim

della dirigenza del Dipartimento Tecnico Patrimonio/Lavori Pubblici/ Urbanistica/Ambiente, nella stipulazione dei contratti,

**E**

la **SOCIETÀ FIBRA** con sede in ( ), via , e rappresentata da in qualità di Direttore Generale e nel seguito denominata per brevità " FIBRA ";

**E**

la **SOCIETÀ ARDEA S.r.l** con sede in Cuneo (CN) Corso Nizza, 30 e rappresentata dal **Sig. PAUTASSO Andrea** (C.F. PTSNDR75D10B111A) nato a Bra (CN) il 10.04.1975 in qualità di Rappresentante dell'Impresa e nel seguito denominata per brevità "ARDEA";

**Vista** la Deliberazione n. del avente ad oggetto "Proposta di accordo transattivo tra il Comune di Sommariva Bosco e la Società FIBRA per la realizzazione di rete in fibra ottica sul territorio comunale e approvazione bozza di Convenzione";

**Atteso** che la Società FIBRA per la posa di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni utilizzerà principalmente i tritubi posati in occasione della

realizzazione della rete di teleriscaldamento ma anche, ove possibile, i cavidotti esistenti della pubblica illuminazione, al fine di minimizzare i lavori di scavo a cielo aperto e nel contempo diminuire i tempi di realizzazione delle opere, diminuendo così i disagi alla viabilità stradale;

**Atteso** che in riferimento alla Convenzione approvata sopra citata al punto 3. - *Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi si riporta testualmente: "Il Comune si impegna, altresì, a farsi promotore presso gli altri soggetti gestori di infrastrutture preesistenti, operanti nel territorio comunale, affinché gli stessi ne consentano l'utilizzo da parte di \_\_\_\_\_ FIBRA \_\_\_\_\_, ed a tale fine si rendano disponibili a fornire alla stessa ogni informazione necessaria alle relative valutazioni, in tempi coerenti con la realizzazione del piano di banda ultralarga \_\_\_\_\_ FIBRA \_\_\_\_\_, senza obblighi espressi nei confronti del Comune. I termini e le modalità di tale azione verso i terzi gestori di infrastrutture preesistenti verranno regolati con apposito disciplinare tra le parti.";*

**Visto** il contratto /concessione Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
atto a definire i rapporti per la realizzazione di un sistema per l'efficiamento energetico e la messa a norma, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione, fornitura di energia elettrica del sistema di illuminazione pubblica sul territorio comunale, tramite l'istituto del "Project financing" tra il Comune di Sommariva Bosco e la Società Ardea Energia S.r.l.;

**Vista** la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ nella quale la Società Ardea S.r.l. subentrava al concessionario Ardea Energia S.r.l.;

**Considerata** pertanto la necessità di definire congiuntamente un documento atto a regolamentare l'utilizzo di tali infrastrutture;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ dell' \_\_\_\_\_;  
con la presente scrittura, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge, i predetti convengono e stipulano quanto segue:

Le presenti prescrizioni sono relative alla concessione di diritti reali di uso della rete di illuminazione pubblica, dove tecnicamente fattibile, sulla

rete di illuminazione pubblica di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale in favore di FIBRA con sede a in Via P.IVA definito come "OPERATORE" e delle correlate attività di manutenzione della rete, delle strade e relative pertinenze.

## 1 - DEFINIZIONI

In questo documento:

**Cavi:** significa i cavi in Fibra Ottica impiegati per trasportare segnali di OPERATORE comunicazioni e alloggiati in un tubo del Cavidotto; i Cavi posati all'interno della Quota Infrastruttura sono completamente dielettrici.

**Cavidotto:** significa un insieme composto da un minimo di uno ad un massimo di nove tubi di materiale dielettrico (di diametro esterno di 12 mm) all'interno di ciascuno dei quali possono essere alloggiati i Cavi.

**OPERATORE:** Operatore di telecomunicazione che intende utilizzare l'infrastruttura.

**Contratto:** significa il presente accordo tecnico.

**Convenzione:** è l'accordo tecnico ed economico che regola l'Appalto per la riqualificazione e gestione

degli impianti di pubblica illuminazione tra il  
COMUNE ed il Gestore;

**Gestore:** Società incaricata e responsabile per conto  
dell'Amministrazione Comunale della gestione e manu-  
tenzione della rete di illuminazione pubblica, ARDEA  
s.r.l con sede in Cuneo

**Giunto/i:** significa la/e muffola/e di giunzione dei  
Cavi e/o la/e muffole di derivazione dei Cavi allog-  
giate all'interno dei Pozzetti Dedicati.

**Infrastruttura:** significa l'infrastruttura di rete  
costituita da Tubazione e Pozzetti all'interno della  
quale possono essere alloggiati Cavidotti e Cavi.

**Pozzetti:** significa i pozzetti dell'Infrastruttura di  
pubblica illuminazione di cui il "COMUNE" è proprie-  
tario e al cui interno transitano i Cavidotti.

**Pozzetti Dedicati:** significa i pozzetti posati da

"OPERATORE" lungo la Tratta ad uso esclusivo di

"OPERATORE" per la giunzione e/o derivazione dei

Cavi. Le operazioni di manutenzione della rete Fibra

Ottica possono avvenire quindi senza la necessità da

parte "OPERATORE" di accedere ai Pozzetti del

"COMUNE".

**Quota Infrastruttura (o Quota):** significa la quota

parte dell'Infrastruttura di pubblica illuminazione,

comprendente Tubazione e relativi Pozzetti, giudicata idonea da "OPERATORE" per realizzare la rete di OPERATORE in fibra ottica.

**Segmento:** significa un segmento di Cavidotti compreso fra due Pozzetti.

**Tratta:** significa una parte della Quota Infrastruttura costituita da una serie di Segmenti consecutivi, formanti un collegamento lineare tra due o più punti.

**Tubazione:** significa il tubo predisposto da "COMUNE"; definizione valida anche per alloggiare i cavi elettrici di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione.

## 2. OGGETTO

**2.1** Alle condizioni e ai termini del presente Contratto, e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 e s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il "COMUNE" concede a "OPERATORE", sotto le condizioni del presente contratto, che accetta, il diritto di utilizzo non esclusivo della Quota Infrastruttura indicata nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali, allo specifico fine di posare, installare ed esercire

all'interno di essa Cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultra larga.

**2.2 "OPERATORE"** accetta la Quota Infrastruttura come sopra individuata nello stato di fatto in cui si trova, giudicato idoneo alla coubicazione delle proprie reti di OPERATORE.

**2.3** L'uso della Quota Infrastruttura è soggetto al rispetto da parte di "OPERATORE" dei seguenti obblighi:

I. utilizzare la Quota Infrastruttura solo per le finalità descritte al paragrafo 2.1 che precede;

II. non concedere a terzi alcun diritto reale o obbligatorio d'uso o di qualsiasi altro tipo sulla Quota Infrastruttura, né comunque consentirne a qualsiasi titolo l'utilizzo da parte di terzi, senza il preventivo consenso scritto del "COMUNE" e del Gestore;

III. non arrecare pregiudizio alla Quota Infrastruttura o alle parti dell'Infrastruttura adiacenti alla stessa, né in alcun modo limitarne l'utilizzo da parte del COMUNE e del Gestore;

IV. non arrecare pregiudizio alle reti relative ad altri servizi pubblici poste in prossimità della



Quota Infrastruttura, né in alcun modo limitarne l'utilizzo da parte degli enti affidatari di tali servizi pubblici;

V. realizzare a proprie esclusive cure e spese tutte le opere necessarie e connesse alla posa, alla gestione e alla manutenzione della fibra ottica, previa comunicazione al Gestore e al Comune di ogni attività che si renda necessario effettuare sulla Quota Infrastruttura;

VI Tutti gli oneri economici relativi alla posa delle fibre ottiche ivi compresa la predisposizione di pratiche autorizzative e qualsiasi altro documento necessario saranno a carico di OPERATORE. Saranno a carico di OPERATORE tutti gli oneri e i costi amministrativi e fiscali relativi alla posa di fibra ottica e all'uso di infrastrutture per servizi di telecomunicazioni;

VII OPERATORE sarà responsabile di eventuali disservizi sulla fornitura del servizio di illuminazione pubblica, derivanti in modo diretto o indiretto, dall'uso della Quota Infrastruttura oggetto del presente Accordo.

VIII nel caso in cui il Gestore debba eseguire delle attività sugli impianti di illuminazione pubblica che

per loro urgenza e natura possano causare danni alla rete di telecomunicazione in fibra ottica, nessun indennizzo (di natura diretta o indiretta) sarà ad alcun titolo dovuto dal Gestore. Si citano a titolo di esempio non esaustivo le operazioni di scavo per l'individuazione di un guasto alla rete di pubblica illuminazione con interruzione / tranciamento della fibra ottica o lo sfilaggio con successivo reinfilaggio dei cavi elettrici per adeguamento o ripristino della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione;

IX. OPERATORE dovrà senza indugio a seguito di richiesta motivata del Gestore rimuovere dalle infrastrutture i propri impianti (in modo temporaneo o permanente) qualora, per esigenze di erogazione del servizio di illuminazione pubblica, sia necessario sostituire i cavi con altri cavi di maggior sezione o isolamento maggiorato, ovvero quando si rendano necessarie delle modifiche al tracciato della rete di pubblica illuminazione incompatibili con il tracciato dei cavi in fibra ottica. Il Gestore d'altro canto si impegna a porre in essere ogni accorgimento per minimizzare il tempo di interruzione della rete in fibra ottica eventualmente richiesto.

**2.4** Il "COMUNE" si riserva di concedere il diritto di utilizzo non esclusivo della propria Infrastruttura ad altri operatori di comunicazione elettronica aventi titolo che ne facciano richiesta ai sensi del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 e s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, previa valutazione di conformità da parte degli stessi.

**2.5** OPERATORE, durante le attività di posa e gestione dei cavi in fibra ottica e degli apparati ad essi correlati, qualora ubicati entro le infrastrutture dell'illuminazione pubblica (corrugati, pozzetti, quadri, etc), manleverà totalmente il Gestore da qualsivoglia danno da essa arrecato all'infrastruttura, e si farà carico di eventuali penali che il COMUNE intenderà applicare al Gestore per interruzione del servizio, qualora riconducibili all'operato di OPERATORE;

**2.6** Il Gestore non è altresì responsabile degli eventuali infortuni subiti dal personale di OPERATORE o da questa incaricato durante le operazioni di posa e gestione dell'infrastruttura di telecomunicazione. In particolare OPERATORE si obbliga a informare il Gestore, in forma scritta, con almeno 48 di anticipo

riguardo a tutte le proprie operazioni manutentive, fornendo tutti i dettagli da esso richiesti (ad esempio planimetrie, schede di intervento, cronogrammi etc.) in modo da evitare interferenze con le squadre operative del Gestore.

**2.7** Per la durata del presente contratto OPERATORE manterrà in essere un'Assicurazione di Responsabilità Civile contro Terzi (RCT) in forma generica, comprendente la copertura per le responsabilità assunte nell'ambito del contratto, che preveda la copertura contro danni a persone e a cose con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 € per sinistro.

### **3. CARATTERISTICHE DELLA COUBICAZIONE**

Per quanto concerne "l'illuminazione pubblica", la posa di Cavi in fibra ottica completamente dielettrici all'interno di tubi di materiale dielettrico (diametro 12 mm) opportunamente alloggiati all'interno di Tubazioni e Pozzetti della Quota Infrastruttura non crea alcun tipo di interferenza elettrica o meccanica con i cavi elettrici presenti per alimentare la illuminazione pubblica.

Nei pozzetti condivisi dalla rete di Pubblica Illuminazione e dalla rete di telecomunicazione, de-

vono essere applicate da parte dell'OPERATORE tar-  
ghette che identifichino esattamente la tipologia  
di ogni cavo/tubo presente (deve essere inoltre  
presente il simbolo di rischio elettrico sul cavo  
elettrico).

#### **4. DURATA - UTILIZZO DELLA QUOTA DI INFRASTRUTTURA**

**4.1** Il diritto d'uso concesso con il presente accordo  
avrà validità dalla data della sua sottoscrizione  
fino al 31/12/2038;

**4.2** Il "COMUNE" si riserva la facoltà di utilizzare  
a sua volta la Quota Infrastruttura qualora, a suo  
insindacabile giudizio, lo ritenga necessario per mo-  
difiche e sviluppi dell'impianto cittadino di pub-  
blica illuminazione o per altri usi compatibili con  
la presenza della rete a banda ultra larga di pro-  
prietà di "OPERATORE"

**4.3** Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente  
atto che la stipula del Contratto e la sua esecuzione  
non comportano né comporteranno:

I. il trasferimento del diritto di proprietà della  
Quota infrastruttura;

II. l'attribuzione di alcun diritto in capo a  
"OPERATORE" su parti dell'Infrastruttura diverse  
dalla Quota Infrastruttura.

**4.4 "OPERATORE"** si impegna a propria cura e spese allo spostamento dei "Cavidotti" e "Cavi" di sua proprietà in nuove Tubazioni per illuminazione pubblica a seguito di modifiche del tracciato delle tratte decise da "COMUNE" e Gestore

**4.5 "OPERATORE"** si impegna a propria cura e spese alla rimozione della rete di OPERATORE in fibra ottica posata nelle infrastrutture comunali di pubblica illuminazione e al ripristino della situazione precedente l'intervento nei seguenti casi:

I. cessazione di esercizio di una tratta in fibra ottica, da comunicare tempestivamente al "COMUNE" e al Gestore;

II. al termine del periodo di validità del diritto d'uso;

III. su richiesta del "COMUNE" o del "Gestore", in caso di necessità di utilizzare in proprio i cavidotti promiscui saturi e di mancanza di idonei passaggi alternativi, interrati o aerei.

## **5. INSTALLAZIONE DEI CAVI NELLA QUOTA INFRASTRUTTURA**

Le parti convengono che la posa dei "Cavidotti" sarà realizzata da "OPERATORE" mediante trazione fisica degli stessi da un "Pozzetto Dedicato" al successivo

eventualmente utilizzando per il tempo necessario alla posa l'accesso ai pozzetti intermedi della tratta. "OPERATORE" rimane responsabile di eventuali danneggiamenti dell'impianto di pubblica illuminazione. Nell'ipotesi di danneggiamento agli impianti del "COMUNE", "OPERATORE" dovrà immediatamente darne comunicazione al "COMUNE" ed al "Gestore" agli indirizzi riportati in art.10.

**5.1** Il "Gestore" e sotto le condizioni minime per evitare le situazioni di interferenza, s'impegna a garantire il supporto e l'assistenza occorrenti a permettere l'accesso di "OPERATORE" ai Pozzetti per il regolare svolgimento in sicurezza delle attività di installazione e manutenzione dei Cavidotti e Cavi. In tutti i casi in cui è necessario un intervento da parte "OPERATORE" che prevede un accesso diretto a Tubazioni e Pozzetti, il "Gestore", provvederà al distacco della fornitura elettrica.

**5.2** "OPERATORE" terrà indenne e manlevato il "COMUNE" ed il "Gestore" da ogni danno e responsabilità verso terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, enti concedenti il suolo o il sottosuolo in cui la Quota Infrastruttura è collocata,

imprese esercenti altre infrastrutture di reti adiacenti alla Quota Infrastruttura) che assumano di aver subito danni e/o altri pregiudizi dallo svolgimento da parte di "OPERATORE" di attività di cui al presente Contratto.

**5.3** OPERATORE si impegna a mettere a disposizione del Gestore a supporto dello sviluppo del progetto "smartcity" fino a due linee Internet per ogni chilometro di rete dalle caratteristiche minime di 50Mb/10Mb a canone mensile gratuito, modem incluso.

Il Gestore potrà richiedere tali linee in qualsiasi punto dell'infrastruttura messa a disposizione e rimane a carico del Gestore la messa a disposizione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento del servizio e degli idonei spazi per l'installazione del router; tale servizio sarà garantito da OPERATORE per tutta la durata del presente accordo. Resta inteso esplicitamente che tali servizi di infrastruttura non potranno essere richiesti dal Gestore per erogare servizi in concorrenza con la OPERATORE nè tanto meno essere messi a disposizione in nessun modo a concorrenti della OPERATORE.

**5.4** OPERATORE si impegna a rispettare i regolamenti Comunali e le eventuali disposizioni operative del



"Gestore" in tema di scavi e ripristini sia provvisori che definitivi, fissate dai regolamenti comunali e dal Decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

**5.5 OPERATORE** si impegna a rispettare le norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali (D.lgs.n.81/08 e s.m.i.);

**5.6 OPERATORE** si impegna a produrre elaborati grafici as built, parimenti ai tracciati generali della posa della fibra in formato editabile (dwg, shp) e PDF firmati da tecnico abilitato. Si precisa inoltre che lo shape file dovrà essere conforme ai criteri del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 11/05/2016 -Istituzione del SINFI.

## **6. ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE**

**6.1** Le Parti concordano che la manutenzione ordinaria della Quota Infrastruttura, nei limiti di quanto disciplinato dalla Convenzione, è a carico del "Gestore", mentre gli interventi di manutenzione straordinaria quali il ripristino delle "Tubazioni", "Cavidotti" e "Cavi" a seguito di danno da parte di

OPERATORE saranno eseguiti, ad eccezione delle componenti elettriche, da "OPERATORE" che opererà anche in accordo alle disposizioni tecniche del "COMUNE" e del Gestore solo dopo che il Gestore avrà garantito l'operatività in sicurezza mediante distacco di alimentazione elettrica alla tratta oggetto dell'intervento. Per queste attività OPERATORE riconoscerà al Gestore una quota oraria di € 125, al netto dei materiali utilizzati, da contabilizzare a misura.

**6.2** Il "Gestore", in caso di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino delle "Tubazioni", "Cavidotti" e "Cavi" nella Quota Infrastruttura, si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria e a intervenire per la messa in sicurezza delle componenti elettriche nei tempi richiesti da "OPERATORE" che provvederà alla manutenzione straordinaria, quando di volta in volta l'intervento ai costi orari di cui al punto precedente, addizionati dai materiali utilizzati e dagli eventuali noleggi.

**6.3** Il Gestore si impegna, ad eccezione dei casi di intervento urgente per il ripristino della funzionalità dei propri impianti di illuminazione, a informare preventivamente "OPERATORE" agli indirizzi di cui alle successive comunicazioni, della necessità

di eseguire interventi di manutenzione di qualunque genere sulla Quota Infrastruttura e/o viabilità e pertinenze relative che possano interferire con i Cavi posati nella Quota Infrastruttura.

**6.4 "OPERATORE"** si impegna a comunicare preventiva-mente al "COMUNE" ed al "Gestore", con un preavviso minimo di 48 ore, la necessità di eseguire interventi di manutenzione della rete in fibra ottica che possano interferire con gli impianti di illuminazione pubblica agli indirizzi di cui a successive comunicazioni.

**6.5 IL "COMUNE"** ed il "Gestore" restano sollevati da qualunque responsabilità per danni involontariamente cagionati alla rete di OPERATORE in fibra ottica e relativi disservizi, in qualsiasi condizione d'opera, con particolare riferimento agli interventi urgenti di ripristino della funzionalità di illuminazione.

**6.6** La manutenzione dei Cavi e dei Cavidotti sarà di esclusiva responsabilità e competenza di "OPERATORE" che si impegna a garantire condizioni di conservazione degli stessi tali da non alterare lo stato di funzionalità della Quota Infrastruttura per l'intera durata del Contratto.

**6.7** La quota a carico di OPERATORE per fruire dell'assistenza del Gestore è quantificata in 50€/ora, comprensiva della presenza di un operatore con specializzazione elettrica con funzione di messa fuori servizio degli impianti e viaggio di andata e ritorno dalla sede operativa al cantiere.; gli interventi saranno preventivamente concordati con OPERATORE e le ore di intervento ed il personale impiegato saranno opportunamente rendicontati ed inviati a " OPERATORE " successivamente ad ogni intervento eseguito e concordato con quest'ultima.

Letto, approvato e sottoscritto

Sommariva Bosco, lì

**COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO** \_\_\_\_\_ **FIBRA** \_\_\_\_\_ **ARDEA**

**S.r.l.**

*(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme*

*collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*